



Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Mercuri G.O.T. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 68/2008 promossa da:

titolare della ditta con il patrocinio degli avv.ti
Emanuele Argento e

ATTORE

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte attrice: "Voglia il Giudice adito respingere le richieste e le eccezioni avanzate da controparte e Voglia invece accogliere integralmente le richieste istruttorie e di merito avanzate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 epe successive e nei verbali di udienza, con condanna della Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme indicate in atti e/o dalla CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il danno e le spese e competenze integrali di giudizio".

Per parte convenuta: " Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni domanda, statuire:

A) in via preliminare

1) accoglimento delle eccezioni sollevate dalla B.N.L, e dichiarare la prescrizione decennale di ogni e qualsivoglia pretesa restitutoria fatta valere con riferimento alle operazioni contabilizzate in data anteriore al 20.01.1998 salva l'operatività della prescrizione quinquennale ex art. 2948 co. 4 c.c. Poiché la BNL dopo il 23.04.2000 in forza della decisione CIRC si è adeguata alla nuova disciplina speciale dell'anatocismo bancario nessun problema di restituzione potrà porsi a far tempo dall'01.07.2000 sicchè l'arco temporale di riferimento per il petitum da richiedere non potrà arretrare il 20.01.1998 e superare l'01.07.2000 periodo questo nel quale avrebbero dovuto essere eseguiti i conteggi, in subordine, dichiarare la prescrizione estintiva di tutte le singole operazioni asseritamente indebite per il decorso del termine decennale o quinquennale a far tempo dal loro pagamento.

B) in via preliminare subordinata, ed in accoglimento della eccezione sollevata nel capo II della comparsa di costituzione dichiarare decaduto l'attore ai sensi dell'art. 1832, 2° co, c.c. da ogni diritto di impugnativa e, per l'effetto, inammissibile la domanda proposta.

C) nel merito, ritenere la domanda infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel contesto delle difese svolte e sull'an e sul quantum, e pertanto dichiarare che la Banca nulla deve a titolo di interessi anatocistici e ultralegali e tanto meno per c.m.s., delle quali non vi è spazio per prospettare alcuna ripetizione e così pure per le valute,



remunerazioni e costi sostenuti da B.N.L. a fronte delle facilitazioni economiche concesse a controparte la quale ha peraltro eseguito il versamento in adempimento di una obbligazione naturale, ritenere in ogni caso precluse le eccezioni di nullità relativa sollevate dall'attrice nella domanda per effetto del comportamento tenuto dal dante causa nel corso del rapporto contrattuale di sanatoria-conferma-rinuncia e sostanziale autorizzazione ed approvazione delle operazioni bancarie, regolarmente e tempestivamente annotate negli estratti del conto corrente mai impugnati né contestati; in via meramente subordinata, ritenere il riconoscimento del pur minimo importo solo a far tempo dalla domanda giudiziale per la ritenuta e presunta buona fede della Banca ex art. 2033 cc ed in relazione alla ricorrenza dei presupposti di tale norma; dare atto degli affidamenti concessi all'attore ed eseguire in ogni caso i ricalcoli nel rispetto del disposto della norma dell'art. 1194 c.c.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

D) nel merito e in via subordinata:

per la denegata ipotesi in cui il criterio di determinazione dei tassi di interesse applicati al rapporto ai sensi delle previsioni contrattuali non dovesse essere ritenuto adeguato a soddisfare le previsioni di cui all'art. 1284 cc co. 3, ritenere operante sul capitale la capitalizzazione annuale degli interessi sicchè le eventuali future operazioni di ricalcolo dovranno essere svolte e limitate alla sostituzione della capitalizzazione annua alla capitalizzazione trimestrale, che dovrà essere pur sempre circoscritta dal 20.01.1998 all'01.07.2000 ovvero del calcolo degli interessi legali con capitalizzazione annuale nel medesimo periodo di riferimento per gli interessi ultralegali, salva applicazione dell'art. 117 TULB. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

E)- in via istruttoria prendere atto ai fini della eventuale e denegata liquidazione del danno ex adverso richiesto delle osservazioni alla CTU redatte dal ns. CTP dott. A.

F) si dichiara di non accettare il contraddittorio verso nuove domande c/o istanze ed eccezioni avanzate da controparte "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice conveniva in giudizio la Banca convenuta per sentirsi accogliere le conclusioni in epigrafe.

Richiamava parte attrice che erano intercorse con la Banca rapporti di c/c sin dal 1978 e che non vi erano stati validi contratti di apertura di c/c ma era intercorso un contratto di conto corrente di corrispondenza con rinvio alle condizioni di c.d. uso piazza che non prevedeva in modo puntuale sullo scoperto di c/c c.d. affidamento, la determinazione dei tassi di interesse e delle altre voci e competenze.

Lamentava parte attrice che la Banca convenuta, sugli scoperti di C/c aveva operato la pratica illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed erano state applicate senza un valido titolo le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese di tenuta conto ed erano stati applicati interessi superiori alle soglie ex L. 108/96.

Si costituiva parte convenuta contestando quanto ex adverso dedotto, eccependo l'intervenuta prescrizione della domanda attorea e dichiarando che eventualmente la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto riguardare esclusivamente gli interessi addebitati successivamente al 12.01.1998 essendo gli atti prescritti.

Venivano chiesti e concessi i termini ex art. 183 co VI cpc e a scioglimento della riserva assunta il Giudice ammetteva consulenza tecnica contabile, nominando il Rag. commercialista



che, in data 16.01.2009 prestava il giuramento di rito. In data 08.05.2009 e 28.07.2009 il ctu depositava il proprio elaborato.

All'udienza del 02.10.2009 il Giudice riteneva la causa matura per la decisione rinviando al 21.01.2011 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Con ordinanza del 28.04.2011 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo per la verifica tramite CTu dei principi contenuti nella sentenza della Cassazione S.U. n. 24418/10 e nel c.d. Decreto Mille proroghe in tema di prescrizione in ordine alle operazioni in conto corrente. In data 20.10.2011 il ctu assumeva l'ulteriore incarico e depositava in data 31.10.2012 il proprio elaborato integrativo. In data 04.02.2014 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non appare fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Anzitutto deve ritenersi ormai dato acquisito che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità delle clausole negoziali poste a base del conto, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. SS.UU. 14418/2010)

Deve quindi precisarsi che detto termine decennale di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto. Con orientamento di gran lunga maggioritario, infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale dà luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione (vd. Cass. 10127/2005 e giurisprudenza ivi richiamata).

La Suprema Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite (24418/2010) ha sostanzialmente confermato questa conclusione aggiungendo peraltro che, quando nell'ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell'indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido). In definitiva, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla data in cui è stato estinto il conto corrente in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Solo da tale momento sussiste infatti un pagamento indebito.

Nel caso di specie, il rapporto di C/C è stato aperto il 17.04.1978 ed è stato chiuso con ultima operazione del 05.02.2007. Da tale data decorre la prescrizione decennale. La causa è stata iniziata il 12.01.2008 e quindi occorrerà avere riferimento al periodo dal 01.01.1979 al 31.12.2006.



Non ha più rilievo alcuno il richiamo all'art. 2 co. 61 d.l. 225/2010 (c.d. milleproroghe) che, nel porre una norma di natura interpretativa dell'art. 2935 c.c., prevedeva che "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa" e che "In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" in quanto la Corte costituzionale con sentenza n. 78/2012 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sicché resta superato anche ogni problema relativo all'interpretazione da dare alla suddetta disposizione.

Deve quindi precisarsi che detto termine decennale di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto. Con orientamento di gran lunga maggioritario, infatti, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale dà luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione (vd. Cass. 10127/2005 e giurisprudenza ivi richiamata).

La Suprema Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite (24418/2010) ha sostanzialmente confermato questa conclusione aggiungendo peraltro che, quando nell'ambito del rapporto in questione è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto, con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell'indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido). In definitiva, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalla data in cui è stato estinto il conto corrente in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Solo da tale momento sussiste infatti un pagamento indebito.

L'eccezione di prescrizione deve quindi essere pertanto rigettata.

Venendo alla disamina del merito, fondata risulta, invece, anzitutto, la doglianza di parte attrice circa l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, delle spese e delle commissioni massimo scoperto applicata ai rapporti de quibus ed effettivamente riscontrata dal CTU. La norma dell'art. 1283 c.c. è ritenuta pacificamente di carattere imperativo e di natura eccezionale nella parte in cui ammette la possibilità che gli interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi nella sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un semestre e sempre che vi sia stata una formulazione di domanda giudiziale



ovvero per effetto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi. Tale norma può essere derogata da usi contrari ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretativi (art. 1368 c.c) consistendo l'uso normativo nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento giuridicamente obbligatorio in quanto conforme a norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio iuris ac necessitatis).

Quanto ai contratti bancari, la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ai contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, ritiene del tutto illegittimo l'anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito (v. cass. s.u. 21095/2004 e cass. 10127/2005) in quanto fondato su un uso negoziale contrariamente a quanto previsto dall'art. 1283 c.c.

In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21095/2004 hanno definitivamente chiarito che deve escludersi l'esistenza di un uso normativo legittimante l'anatocismo trimestrale nei rapporti bancari, idoneo a derogare al precetto di cui all'art. 1283 c.c. che prevede il generale divieto di anatocismo e cioè della produzione di interessi sugli interessi; le clausole anatocistiche stipulate fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del del d.lgs. 342/1999 sono, quindi, da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio iuris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponevano, l'avrebbero creata.

Deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera CICR 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99, ha infatti attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

La disciplina introdotta dal CICR vale peraltro anche per i contratti stipulati in precedenza a decorrere dal 1.7.2000 purché risultino rispettate le disposizioni contenute nella delibera entro il 30.6.2000.



In relazione al caso di specie, dunque, va accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi; non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione in quanto si tratterebbe pur sempre di una forma di anatocismo vietato dalla legge (art. 1283 c.c.) in assenza di usi normativi che legittimino tale conclusione (cfr. Cass. SS.UU. 24418/2010).

L'unico criterio da seguire per avere contezza degli interessi applicati dalla Banca è quello disciplinato dalla sentenza Cass., Sez. unite n. 24418/2010 senza alcuna capitalizzazione degli interessi.

Parte attrice lamenta altresì l'addebito per c.m.s. . Come è noto, la c.m.s. è stata diversamente definita o individuata – limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento. Il termine commissione di massimo scoperto non è quindi riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

L'oggettiva impossibilità per il CTU di ricostruire realisticamente le linee di credito "ante 1998" al fine di determinare l'eventuale natura solutoria degli accrediti sul conto, spettando altresì l'onere della prova al creditore, porta questo giudicante, in assenza anche della documentazione relativa agli affidamenti se non dalla lettura dei soli riassunti a scalare, a determinare sulla scorta di quanto argomentato dal CtU e calcolando, senza alcuna capitalizzazione così come statuito dalla sentenza 24418/2010 l'ammontare dovuto dalla Banca a seguito degli interessi e somme complessivamente addebitate a parte attrice, in € 82.843,52 per il conto corrente n. 1399 e € 4.160,26 per il conto corrente s.b.f. n. 280000.

In definitiva, recepito il conteggio effettuato dal CTU la convenuta deve essere condannata al pagamento di € 87.003,78 oltre interessi decorrenti dalla data della domanda al saldo. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (dovendosi includere tra le spese anche i costi di CTP sostenuti dall'attrice liquidati equativamente). Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.68/2008 RG ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa - in accoglimento della domanda proposta da _____ titolare della _____

pagina 6 di 7



Sentenza n. 223/2015 pubbl. il 04/08/2015

RG n. 68/2008

Repert. n. 435/2015 del 04/08/2015

ditta individuale _____ di _____, condanna la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore dell'attore la somma di € 87.003,78, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Condanna la convenuta Banca Nazionale del Lavoro spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.500 per competenze professionali e € 2.508,00 per spese, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Argento dichiaratosi antistatario.

Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta.

Urbino, li 03.08.2015

Il GOT

Anna Mercuri

